

GIURISPRUDENZA

Tribunale | LOMBARDIA - Milano | Civile | Ordinanza | 7 giugno 2017

Data udienza 7 giugno 2017

Integrale

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Diritto di controllo del socio - Gruppo di società - Società consolidante - Società controllate - Diniego di accesso alla documentazione fiscale delle controllate

Tribunale ordinario di Milano

Sezione specializzata in materia di Impresa B

Verbale del procedimento cautelare n.r.g. 26061/2017

tra

L.D.M.

Ricorrente

e

La. Srl

Resistente

Oggi 6 giugno 2017, alle ore 13.00, innanzi al g.d., sono comparsi:

- > per il ricorrente gli avv.ti <...> e <...>;
- > per la società resistente personalmente l'amministratore unico L.D.M. con l'avv. <...> e l'avv. <...>.

È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. <...>.

La difesa di parte ricorrente quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso svolta da controparte rileva che il ricorso è stato introdotto *ex novo*, riguardando documenti per i quali non vi è certezza che rientrino nel perimetro disegnato dall'ordinanza collegiale resa in sede di reclamo nel precedente procedimento cautelare.

In ogni caso rileva che, ove si ritenga il contenuto del ricorso sia riconducibile alla disciplina ex art. 669-duodecies cpc, il ricorso può essere convertito, in tal senso sussistendo comunque tutti i requisiti di forma e di competenza, svolgendo quindi richiesta subordinata per la conversione del ricorso.

La difesa della parte resistente insiste nella eccezione di inammissibilità del ricorso e ritiene lo stesso non sia convertibile trattandosi di due procedimenti diversi.

Nel merito la difesa del ricorrente rileva come i documenti oggetto del ricorso siano documenti necessari alla consolidante La. Srl per il corretto svolgimento dell'attività di amministrazione che comprende gli aspetti fiscali di essa consolidante.

La difesa di parte resistente ribadisce che la documentazione oggi richiesta non attiene all'amministrazione di La. Srl ma a quella delle controllate, talune delle quali erette in forma di Spa, e ribadisce che con la richiesta odierna il ricorrente fuoriesce dal perimetro indicato dall'ordinanza emessa in sede di reclamo. Aggiunge che comunque i documenti attinenti ai risultati delle controllate sono presumibilmente attualmente all'esame del CTU nominato nel giudizio arbitrale pendente tra le parti.

La difesa di parte ricorrente afferma che non risulta affatto la disponibilità della documentazione in discussione nel procedimento arbitrale come sopra dichiarata presumibile da controparte.

Ribadisce che la consultazione dei documenti oggi richiesti è indispensabile ai fini della verifica della gestione di La. Srl da parte del socio come risulta dalla richiesta 2.3.2017 del consulente di parte ricorrente (cfr. doc. 12).

L'avv. <...> richiama quanto già esposto nel precedente procedimento cautelare circa l'incongruità di quanto richiesto *ex adverso* rispetto all'interesse che controparte intende tutelare, in particolare richiamando il motivo di reclamo subordinato a suo tempo accolto dal Tribunale.

Il Giudice

si riserva di provvedere.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola

Successivamente,

il g.d.

a scioglimento della riserva di cui sopra;

rilevato che:

- › con il ricorso in esame il socio ricorrente ha chiesto ex artt. 2476 c.c. 700 c.p.c. sia ordinato alla Srl resistente di consentirgli la consultazione della documentazione richiesta con la missiva del 2.3.2017 del proprio consulente (cfr. doc.12) e consistente in prospetti dei redditi delle società controllate, documentazione indicata come necessaria per il completamento dell'esercizio del potere di controllo già riconosciutogli da precedente provvedimento cautelare emesso da questo Tribunale e confermato in sede di reclamo il 19.1.2017;
- › la Srl resistente ha in primo luogo eccepito la inammissibilità del ricorso, in quanto attinente alla esecuzione di misura cautelare già disposta e quindi da introdursi ex art. 669-duodecies c.p.c., non

essendo poi, sempre a dire della resistente, possibile alcuna conversione del ricorso cautelare in ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c., trattandosi di due procedimenti distinti;

ritenuto che l'eccezione di parte resistente possa essere superata, considerata la complessiva prospettazione del ricorrente, attinente alla consultazione della specifica documentazione indicata dal proprio consulente nella missiva 2.3.2017, documentazione di per sé non oggetto di puntuale richiesta nel precedente procedimento e neppure riconducibile alla precisazione di cui all'ordinanza resa in sede di reclamo,

- › precisazione per la quale “l'oggetto di consultazione non può ricomprendere documentazione non pertinente alla La. Srl e che questa debba acquisire presso le proprie controllate”,

qui trattandosi non tanto di documenti da acquisirsi da parte di La. Srl presso le sue controllate ma di documentazione già in possesso della Srl resistente in quanto trasmessale dalle controllate in esecuzione del regolamento per l'applicazione del regime di tassazione di gruppo (cfr. doc. 4 ricorrente);

ritenuto quindi il ricorso di per sé ammissibile, in ogni caso lo stesso essendo poi comunque convertibile in ricorso ex art. 669-duodecies, trattandosi di atto idoneo al raggiungimento anche dello scopo di cui a tale ultima norma e presentato al Tribunale di Milano, Ufficio giudiziario comunque competente (1) -

(1) *Quanto alla competenza ex art. 669-duodecies c.p.c. cfr. Cass. n. 443/205, secondo la cui massima: «L'espressione "giudice che ha emesso il provvedimento cautelare", con la quale l'art. 669-duodecies c.p.c. attribuisce la competenza per l'attuazione delle misure cautelari, è riferibile non al giudice persona fisica che ha pronunciato la misura cautelare, bensì all'ufficio giudiziario, di cui egli fa parte». -*

ritenuto poi, quanto al merito del ricorso, che lo stesso non possa essere accolto per l'assorbente rilievo della carenza di adeguato *fumus*, al riguardo dovendosi in particolare considerare che:

- › l'art. 2476 c.c., al secondo comma, prevede il diritto del socio di Srl non amministratore di consultare “i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione”;
- › tra i documenti relativi alla amministrazione della Srl resistente non pare al Tribunale possano essere ricompresi documenti quali quelli oggi specificatamente richiesti dal ricorrente, consistenti precisamente in:
 - › “dichiarazioni dei redditi e prospetti di determinazione dei redditi delle società che vengono fiscalmente consolidate dalla La. S.r.l. così come stabilito dal Regolamento di consolidamento sottoscritto in data 16 aprile 2014, ossia delle società: R.Ve.Gr. Spa; Rh. In. Spa; M. S.p.a.; Mi. Srl; Da. Srl;
 - › prospetto di dettaglio dei criteri di determinazione del reddito con indicazione analitica delle variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione delle società fiscalmente consolidate dalla La. Srl così come stabilito dal Regolamento di consolidamento sottoscritto in data 16 aprile 2014, ossia delle società: R.Ve.Gr. Spa; Rh. In. Spa; M. S.p.a.; Mi. Srl; Da. Srl;
 - › copia dei quadri del Modello Unico corrispondenti alla determinazione del reddito d'impresa (quadro RF) delle società fiscalmente consolidate dalla La. Srl così come stabilito dal Regolamento di

consolidamento sottoscritto in data 16 aprile 2014, ossia delle società: R.Ve.Gr. Spa; Rh. In. Spa; M. S.p.a.; Mi. Srl; Da. Srl;

e, dunque, di per sé attinenti alla determinazione dei redditi fiscalmente rilevanti delle controllate da parte delle stesse controllate;

› a contrastare tale conclusione non può poi valere, ad avviso del Tribunale, la considerazione del ricorrente secondo la quale “i documenti oggetto del ricorso siano documenti necessari alla consolidante La. Srl per il corretto svolgimento dell’attività di amministrazione che comprende gli aspetti fiscali di essa consolidante”,

› trattandosi di argomentazione di per sé suggestiva ma che non coglie nel segno, posto che gli adempimenti fiscali riservati alla consolidante La. Srl si sostanziano nella redazione del quadro GN, secondo le risultanze dei corrispondenti quadri redatti dalle controllate, quadri che sono stati già trasmessi al consulente del ricorrente come è indiscusso tra le parti e come risulta dal doc.13 prodotto dallo stesso ricorrente (2) -

(2) Così si esprime la missiva di La. di cui al doc.13: “In allegato si trasmettono i quadri GN di tutte le Società aderenti al consolidato fiscale per le annualità dal 2012 al 2015.”

cosicché, in definitiva, la odierna pretesa del ricorrente si risolve nella pretesa di consultare documentazione di per sé non attinente alla amministrazione della Srl, e in particolare alla correttezza degli adempimenti fiscali dalla medesima posti in essere, ma attinente specificatamente alle risultanze reddituali/fiscali delle controllate,

› con conseguente impropria estensione del potere di controllo al di fuori del perimetro indicato dall’art. 2476 cc e, in particolare, con estensione di tale controllo ad enti, quali le Spa controllate da La. Srl, il cui tipo sociale di per sé non attribuisce alcun potere di controllo al socio, e, comunque, con estensione del controllo ad enti rispetto ai quali il ricorrente non risulta socio;

ritenuto che per tale assorbente motivo il ricorso in esame debba essere rigettato;

ritenuto infine che le spese del presente procedimento possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della novità della questione interpretativa come sopra risultata dirimente nonché dell’andamento del contraddittorio, nel quale le posizioni difensive della resistente quanto alla eccezione preliminare sono risultate infondate;

P.Q.M.

visti gli artt. 2476 secondo comma c.c., 669-ter 669-septies c.p.c.;

rigetta il ricorso, compensando interamente tra le parti le spese del presente procedimento.

Milano, 7 giugno 2017.

Il Giudice
Elena Riva Crugnola

Massima redazionale

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Diritto di controllo del socio non amministratore - Perimetro delineato dall'art. 2476 c.c. - Accesso negato alla società consolidante ai documenti fiscali delle società controllate

Il diritto del socio non amministratore di un società a responsabilità limitata di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione della società non si estende a quelli attinenti alla determinazione dei redditi fiscalmente rilevanti delle società controllate; in caso contrario, si avrebbe un'estensione impropria del potere di controllo al di fuori del perimetro indicato dall'art. 2476 c.c., a maggior ragione, in mancanza di adeguato *fumus* ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (Nel caso di specie, dichiarazione dei redditi e prospetti di determinazione dei redditi delle società fiscalmente consolidate dalla Srl in oggetto).